

AL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CCIAA DI BARI.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL PREVENTIVO 2023 DELLA C.C.I.A.A. DI BARI

(All. n.1 al verbale della riunione del 12.12.2022)

Il Collegio, ai fini della formulazione del parere da redigere, ai sensi dell'art. 30 del DPR 254/2005, ha preso in esame la delibera della Giunta Camerale, in corso di perfezionamento amministrativo, adottata nella seduta del 5 dicembre 2022, avente ad oggetto la "Predisposizione Preventivo Economico 2023 C.C.I.A.A. di Bari", unitamente ai documenti accompagnatori, trasmessi con nota pec prot. 0084321/U del 5 dicembre 2022.

Il suddetto atto deliberativo reca, in allegato, i seguenti documenti/prospetti:

- **il preventivo economico**, predisposto nella forma indicata nell'allegato A, che consente di conoscere gli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del piano degli investimenti nonché i criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali individuate nello stesso schema (A - Organi Istituzionali e Segreteria Generale, B - Servizi di Supporto, C - Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato, D - Studio Formazione Informazione e Promozione Economica);
- **la relazione**, che si propone di fornire informazioni sugli importi contenuti nel prospetto di preventivo e le fonti di copertura del piano degli investimenti;
- **il budget economico annuale ed il budget economico pluriennale**, con le relative relazioni di accompagnamento, redatti ai sensi del ai sensi del D.M. 27 marzo 2013,
- il prospetto delle **previsioni di entrata e di spesa** complessiva, articolato per

missioni e programmi;

- **Il Piano degli Indicatori e Risultati attesi di bilancio (PIRA);**
- **il piano triennale 2023/2025 delle opere** relative agli immobili camerali e il **piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2023 - 2024;**
- **il preventivo economico**, con le relazioni, delle Aziende Speciali.

Preliminarmente, il Collegio dà atto che il preventivo annuale è stato redatto in conformità del Regolamento approvato con D.P.R. 2 novembre 2005, n° 254, concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, che ha introdotto il sistema della contabilità economica e patrimoniale nella gestione degli Enti Camerali.

Il Collegio dà atto, altresì, della regolare redazione, ad integrazione della documentazione contabile predisposta in conformità al D.P.R. 2 novembre 2005, n° 254, del budget economico annuale (2023) e dei relativi allegati: il budget economico pluriennale (2023-2025), il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa complessiva articolato per missioni e programmi e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. del 18.09.2012.

La redazione da parte dell'Ente di quest'ultima documentazione contabile è aggiuntiva rispetto a quella prevista dal vigente regolamento di amministrazione e contabilità poiché è conseguenza dell'applicazione delle disposizioni recate dal D. lgs 31 maggio 2011, n. 91, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per le Camere di commercio, pertanto, si applicano le previsioni indicate nel D.M. del MEF del 27 marzo 2013 richiamate dalla circolare del MISE n° prot. 148123 del 12.09.2013, che stabilisce i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, definendo altresì

gli schemi di programmazione delle risorse.

* * *

Il Collegio prende, quindi, in esame i seguenti aggregati principali del bilancio di previsione, che vengono messi a confronto con i dati di previsione consuntivo al 31/12/2022.

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI	
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2022	PREVENTIVO ANNO 2023
GESTIONE CORRENTE		
A) Proventi correnti		
1 Diritto Annuale	16.680.860,48	12.931.697,47
2 Diritti di Segreteria	5.156.185,00	5.159.000,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	2.942.214,62	2.110.170,87
4 Proventi da gestione di beni e servizi	412.129,24	443.809,55
5 Variazione delle rimanenze	1.626,04	
Totale Proventi Correnti A	25.193.015,38	20.644.677,89
B) Oneri Correnti		
6 Personale	-6.997.946,67	-7.027.330,80
7 Funzionamento	-7.826.853,97	-7.692.454,71
8 Interventi Economici	-6.429.392,20	-3.390.113,22
9 Ammortamenti e accantonamenti	-6.219.100,41	-5.076.477,79
Totale Oneri Correnti B	-27.473.293,25	-23.186.376,52
Risultato della gestione corrente A-B	-2.280.277,87	-2.541.698,63
C) GESTIONE FINANZIARIA		
10 Proventi Finanziari	37.385,46	64.992,17
11 Oneri Finanziari	-1.000,00	-1.000,00
Risultato della gestione finanziaria	36.385,46	63.992,17
D) GESTIONE STRAORDINARIA		
12 Proventi straordinari	5.320.354,23	210.000,00
13 Oneri Straordinari	-320.354,23	-210.000,00
Risultato della gestione straordinaria (D)	5.000.000,00	
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	2.756.107,59	-2.477.706,46
PIANO DEGLI INVESTIMENTI		
E Immobilizzazioni Immateriali	80.000,00	75.000,00
F Immobilizzazioni Materiali	469.808,32	2.611.000,00
G Immobilizzazioni Finanziarie	450.000,00	450.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	999.808,32	3.136.000,00

Descrizione	Previsione consuntivo al 31/12/2022	Preventivo anno 2023
A) Proventi correnti	25.193.015,38	20.644.677,89
B) Oneri correnti	(27.473.293,25)	(23.186.376,52)
Risultato gestione corrente	(2.280.277,87)	(2.541.698,63)
C) Gestione finanziaria	36.385,46	63.992,17
D) Gestione straordinaria	5.000.000,00	0,00
Disavanzo/Avanzo economico esercizio	2.756.107,59	(2.477.706,46)
Piano degli investimenti		
Immobilizzazioni immateriali	80.000,00	75.000,00
Immobilizzazioni materiali	469.808,32	2.611.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	450.000,00	450.000,00
Totale Immobilizzazioni	999.808,32	3.136.000,00

Verifica del pareggio economico

Il progetto di preventivo è stato approntato con una previsione di disavanzo economico pari ad €. **2.477.706,46**. La previsione negativa di gestione per il 2023, che riflette il raffronto del volume complessivo dei proventi rispetto agli oneri e conseguentemente uno squilibrio della gestione corrente per €. **2.541.698,63** è fondamentalmente riconducibile alla riduzione del diritto annuale disposta nell'art. 28, 1^a comma, del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni nella legge 11.08.2014, n. 114, che per l'anno 2023 si attesta nella misura del 50%.

Il progetto di preventivo del 2023 è stato impostato con interventi in coerenza al quadro complessivo di sostenibilità finanziaria e in conformità agli indirizzi provenienti nella Relazione previsionale e programmatica che, come noto, traccia le linee di indirizzo strategico per l'agire politico-amministrativo camerale per il 2023, tenuto conto del contesto di riferimento esterno ed interno. In particolare, la relazione previsionale e programmatica è stata regolarmente approvata dagli Organi camerali. Il preventivo economico 2023 è stato impostato nel rispetto del principio del pareggio previsto nell'art. 2 del D.P.R. n. 254/2005, che si consegue attraverso l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti come meglio specificato nella relazione illustrativa del budget economico pluriennale 2023-2025 della Giunta camerale in un quadro di equilibrio e sostenibilità di bilancio in conformità ai principi contabili elaborati dalla Commissione ex art. 74 del D.P.R. n. 254/2005, vigenti nel comparto camerale giusta circolare del MISE n. 3622/C del 5.02.2009 e in adesione ai principi previsti nella recente legge 24.12.2012, n. 243, recante le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, in particolare l'art. 3, 1^o comma, e, per le amministrazioni pubbliche non territoriali, come nel caso specifico della CCIAA di Bari, l'art. 13 della citata legge.

Verifica sostenibilità finanziaria

Nella relazione della Giunta viene data evidenza, in attuazione dell'art. 7, 2° comma, del D.P.R. n. 254/2005, della capacità dell'Ente di assicurare la gestione ordinaria dell'Ente e la copertura del piano degli investimenti, con i flussi di cassa che lo stesso Ente ha generato nei precedenti esercizi ovvero è in grado di generare nell'esercizio in programmazione, senza quindi prevedere il ricorso a capitale di terzi. Il Margine di tesoreria presunto al 31.12.2023 è quantificato in €. 41.638.774,07, importo che riviene dalla somma algebrica tra il fondo di cassa presunto all'1.1.2023, definito su previsione dell'Ufficio Ragioneria, (+€ 58.954.934,83), l'importo dei proventi e crediti da incassare entro il 2023 (+€ 19.154.474,31) e la somma complessiva degli oneri e debiti da pagare nel 2023 che ammonta a -€. 36.470.635,07. Il margine di tesoreria presunto al 31.12.2023 copre, con mezzi propri, il piano degli investimenti previsti nell'ammontare complessivo di €. 3.136.000,00.

Passando all'analisi delle voci che compongono il preventivo, il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti tra **i proventi** sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene all'analisi delle voci indicate tra gli **oneri**, il Collegio ai fini di una valutazione di congruità ha esaminato il piano di attività per l'anno 2023, contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica, valutando la coerenza e l'attendibilità delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità degli stessi con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui il bilancio si riferisce.

GESTIONE CORRENTE

La **gestione corrente** pone in evidenza che i previsti proventi correnti risultano inferiori ai previsti oneri correnti.

A) Proventi correnti

Dei proventi correnti, quelli istituzionali dell'Ente, rappresentati principalmente dal diritto annuale, ammontano per l'anno 2023, al lordo della svalutazione, a € **12.931.697,47**. La previsione dei proventi per diritto annuale di competenza anno 2023 evidenzia la diminuzione imputabile alla riduzione operata sin dal 2017 del 50% previsto dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014 ed è stata effettuata, sulla base dei dati forniti dalla società Infocamere, così come previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 72100 del 6.8.2009 ed in conformità alla "Circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009" del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale sono stati diramati i nuovi principi contabili delle camere di commercio che evidenziano come i proventi relativi al diritto annuale di competenza tengono conto sia delle riscossioni avvenute nel corso dell'esercizio sia, per le imprese inadempienti, del diritto annuale dovuto e non versato, maggiorato delle sanzioni e degli interessi.

La previsione 2023 non comprende la maggiorazione del 20% del diritto annuale che era stata applicata, ai sensi dell'art. 18, comma 10, nei precedenti trienni 2017-2019 e 2020-2022, considerato che per il prossimo triennio 2023-2025 è ancora in corso l'iter di presentazione al Ministero per il tramite dell'Unioncamere dei progetti da finanziarsi con la suddetta maggiorazione. A tal proposito si evidenzia che il Consiglio camerale, con deliberazione n. 6 del 18.11.2022, avente ad oggetto: "*Art. 18 comma 10, L.580/1993 come modificata dal D.lgs. 219/2016; proposta di aumento della misura del diritto annuale triennio 2023-2025*" ha approvato i progetti nazionali "*La Doppia Transizione: digitale ed ecologica*", "*Formazione Lavoro*" e "*Turismo*" che, previa condivisione espressa dalla Regione Puglia, saranno inviati ad Unioncamere nazionale per la successiva richiesta di autorizzazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'applicazione della maggiorazione con apposito decreto.

L'importo iscritto nello stanziamento trova parziale rettifica nell'iscrizione della somma

di €. 4.247.438,43 alla voce svalutazione crediti in considerazione del principio contabile generale che prevede la percentuale media di mancata riscossione relativa alle due ultime annualità per le quali si è preceduto all'emissione del ruolo diversamente dalla deroga a principio anzidetto applicato nelle annualità precedenti considerando i dati effettivi relativi agli incassi dei crediti per diritto annuale (cfr. relazione a pag. 5).

Tra i proventi correnti, inoltre, figurano i diritti di segreteria, la cui previsione ammonta ad € **5.159.000,00**. Tale previsione, effettuata sulla scorta del dato storico consolidato e delle previsioni aggiornate, è stata effettuata al netto di eventuali restituzioni per diritti erroneamente versati alla Camera da restituire, pari ad € 11.000,00.

La previsione dei proventi relativi a “contributi, trasferimenti ed altre entrate” ammonta ad € **2.110.170,87**, che registra una riduzione rispetto al dato 2022, ed è stata effettuata sulla scorta del dato storico consolidato e delle previsioni aggiornate. Essa comprende la previsione riferita a rimborsi di competenza sostenuti per la realizzazione di progetti europei e nazionali avviati nel corso del 2018, del 2019 e del 2022, rimborsi spese da Ministero/Unioncamere per il funzionamento della sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, canoni attivi di locazione di natura immobiliare, proventi della Borsa immobiliari e altri rimborsi forfettari per le spese dalle Aziende speciali e da ZES ” Zona Economica Speciale Adriatica interregionale Puglia Molise.

Tra i proventi correnti si ritrova poi la voce “proventi da gestione di beni e servizi”, la cui previsione è pari ad € **443.809,55**, in prevalenza, per le attività derivanti dall'affidamento alla CCIAA di Bari di tutte le competenze relative al controllo ed alla certificazione delle DOP e IGP di uva e olio di Puglia.

B) ONERI CORRENTI

Gli oneri correnti per la gestione dell'Ente – personale e funzionamento inclusi gli

ammortamenti – ammontano ad € 23.186.376,52 a fronte di €. 27.473.293,25 come da previsione consuntiva 2022. Gli oneri per interventi economici € 3.390.113,22 risultano di importo inferiore al dato previsionale del Consuntivo al 31/12/2022 (€ 6.429.392,20).

La voce di costo relativa agli ammortamenti e accantonamenti, pari ad € 5.076.477,79, è lievemente inferiore alla previsione del Consuntivo al 31/12/2022. La previsione degli oneri relativi al personale dipendente, €. 7.027.330,80, è stata determinata sulla base del personale in servizio, in base all'attuale organico e alle procedure di selezione in corso svolgimento, ridefinito dalla Giunta Camerale con il “Piano triennale dei fabbisogni 2022-2024 e Piano occupazionale 2022” inserito nel “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (PIAO) adottato con Determinazione Presidenziale n. 9 del 30/06/2022 e ratificato dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 58 del 15/07/2022.

L'esame analitico delle singole poste per gli oneri del personale trova riscontro esplicativo nella relazione accompagnatoria, nella quale vengono indicati gli importi previsti per ciascun istituto contrattuale. In particolare le Camere di Commercio sono tenute al rispetto dei criteri per le assunzioni di personale stabiliti nell'art. 14, 5° comma, della legge n. 135/2012, successivamente modificati dall'art. 4, comma 16 ter, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone l'individuazione dei limiti assunzionali complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione presso il medesimo Ministero.

Tenuto conto dell'evoluzione normativa intervenuta per effetto dell'attuazione della c.d. riforma del sistema camerale avviato con la legge delega n. 124 del 2015, in particolare l'art. 10, e il successivo D.lgs di attuazione n. 219 del 2016 che ha

disciplinato la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con la riduzione del numero delle camere di commercio da 105 a non più di 60, mediante l'accorpamento di due o più camere, nell'attualità con il DM del MISE n. 162 del 2018 le dotazioni organiche degli enti camerali sono indicate nel citato decreto in modo vincolato e subordinato alla conclusione degli accorpamenti degli enti disponendo, altresì, il contestuale divieto di assunzione, a pena di nullità, di nuovo personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.

Nel caso di specie, la Camera di commercio di Bari, a seguito della legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018 che ha integrato l'art. 3 del D.lgs n. 219 del 2016, in quanto non interessata da procedimento di accorpamento, potrebbe procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La previsione degli oneri per le spese di funzionamento ammonta ad € 7.692.454,71 che registra un lieve decremento rispetto alla previsione di consuntivo 2022 (7.826.853,97).

L'importo relativo alla voce "Oneri Taglia spese - Versamenti Bilancio Stato Art.1 comma 594 L. n.160" è stato quantificato, ai sensi dell'art. 1 comma 594 della legge 160/2019, in misura pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui all'allegato A alla legge 160/2019, incrementato del 10% unitamente all'importo ex art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010 (Spese autovetture e buoni taxi). Si evidenzia tuttavia a questo riguardo che con Sentenza 210/2022 della Corte Costituzionale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le norme che imponevano alle Camere di Commercio il versamento a favore del Bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019. Nelle more della emanazione dei chiarimenti applicativi relativamente al periodo successivo – attesa la medesima natura e

derivazione dei versamenti prescritti dal 2020 in poi – l'Ente ha ritenuto di mantenere lo stanziamento come determinato in applicazione delle disposizioni di legge.

L'ammontare complessivo degli oneri per il funzionamento tiene conto del quadro vincolistico posto a taluni oneri per effetto delle disposizioni di finanza pubblica vigenti con rinvio a quanto più dettagliatamente illustrato nella relazione di accompagnamento (pag.21 e ss.).

Il limite allo stanziamento per l'anno 2023 è costituito dalla media dei costi sostenuti nel triennio 2016-2018 riferiti alle voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla GU n. 86 del 12 aprile 2013.

Occorre richiamare, in ultimo, le prescrizioni dell'art. 1, commi 859 e 864, della L. 145/2018 che impongono una riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno 2023 rispetto all'esercizio precedente, in caso di mancato rispetto di due parametri (riduzione *stock* debito commerciale e termini di pagamento) rilevabili solo a consuntivo. L'eventuale adeguamento sarà definito in sede di aggiornamento del Preventivo 2023 a seguito dell'approvazione del Bilancio di esercizio 2022.

E' stato predisposto ed allegato agli atti del preventivo 2023 il prospetto da cui si evince il nuovo limite di spesa per acquisti per il 2023 in termini di consumi intermedi che l'Ente potrà sostenere, fermo restando che all'interno della macrocategoria "*beni e servizi*" sono state apportate variazioni compensative pur nel rispetto del limite complessivo, come previsto dalle citate disposizioni di cui all'art. 1, commi 590-602 della legge 27.12.2019, n. 160, (circolare MEF – RGS n.9 del 21.04.2020). L'ammontare complessivo da versare annualmente nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno è di €. 744.401,68, come

da scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa 2022, il cui calcolo è stato predisposto secondo le indicazioni di cui alla sopracitata circolare MEF – RGS n.9 del 21.04.2020.

Il Collegio rammenta che la costruzione delle previsioni degli oneri di funzionamento deve tener conto delle indicazioni del controllo di gestione interno all'ente, previsto dall'art. 36 del DPR n. 254/2005, che collabora nella predisposizione dei preventivi per le singole aree organizzative e nella verifica degli stessi al fine di consentire la determinazione dei fabbisogni relativi al funzionamento dell'ente basato esclusivamente sulle effettive esigenze e non già fondate sull'evidenza del mero dato storico ricognitivo dell'onere sostenuto. La suddetta considerazione appare ulteriormente opportuna se si considera che gli enti pubblici sono chiamati a concorrere al rispetto dei sempre più stringenti vincoli di finanza pubblica che impongono una sistematica tendenza alla riqualificazione della propria spesa (*c.d. spending review*) che implica a parità di servizi e prestazioni anche la riduzione dei costi di produzione.

La suddetta precisazione trova ulteriore rilevanza se si considera l'istituzionalizzazione della revisione della spesa come principio guida della P.A. e della dirigenza pubblica finalizzata a salvaguardare l'efficienza della spesa pubblica da correlare, in ogni caso, alle priorità strategiche e di gestione.

Tra le spese di funzionamento, rientrano nella sottovoce "prestazione di servizi" i servizi affidati alla società Infocamere, i servizi affidati al CSA – Centro Servizi Avanzati Società Consortile a r.l., gli oneri di pulizia dei locali e la voce "altri" per un ammontare complessivo di €. 4.665.306,90.

Nella voce "oneri diversi di gestione", pari ad €. 1.576.384,73, rientrano le previsioni per oneri di natura fiscale collegate al pagamento dell'Irap, oneri vari di natura fiscale, somme da riversare all'Erario in base alle disposizioni vincolistiche di finanza

pubblica, tassa rifiuti, ecc.

La previsione della voce “quote associative” ammonta ad €. 1.057.207,44 e comprende le quote associative a favore di Unioncamere, dell’Unione regionale, del Fondo perequativo intercamerale e Camera di commercio Italo Orientale.

La previsione della voce “organi istituzionali” ammonta ad €.361.555,64. Tale voce comprende la previsione di spesa alla luce delle disposizioni emanate dal MISE con decreto dell’11 dicembre 2019, a cui l’Ente ha dato attuazione con la delibera del Consiglio camerale n. 2 del 5 maggio 2020.

Nella voce “interventi economici” è stata stanziata la somma complessiva pari ad €.3.390.113,22 comprensiva anche del contributo alle Aziende speciali camerali S.A.MER. (€. 335.000,00 come contributo ordinario) e Bari Sviluppo (€. 542.247,00).

Nella relazione al Preventivo vengono dettagliate le iniziative promozionali preventivate nell’anno 2023 (pag. 29 e ss.).

La somma stanziata per il 2023 evidenzia un decremento rispetto agli anni precedenti e risente del mutato quadro di contrazione delle entrate dell’ente, per effetto delle disposizioni di legge innanzi citate che hanno ridotto l’ammontare del diritto annuale, e nel 2023 la percentuale degli oneri correnti finalizzati agli interventi economici si attesta poco più del 16% circa del volume complessivo dell’aggregato degli oneri correnti.

Ad ogni modo, in relazione all’ammontare stanziato per interventi economici ed in considerazione della riduzione del volume delle risorse rispetto all’esercizio precedente, il Collegio raccomanda ed invita gli Organi camerali, nel rispetto dell’apposito regolamento, ad evitare la “*polverizzazione*” delle risorse attraverso contributi di modesta entità, favorendo la concentrazione su quelle di maggior rilievo, a dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo, rispetto ad iniziative sporadiche od occasionali, privilegiare le iniziative che abbiano incidenza

diretta e duratura sul sistema economico rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei, a favorire la rotazione degli operatori beneficiari e a sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli operatori.

Si evidenzia, sempre con riferimento alle Aziende Speciali, la necessità che le stesse, anche in ossequio al disposto di cui all'art. 67, 3° comma, del DPR n. 254/2005, mantengano la gestione aziendale in linea con le linee programmatiche espresse a cura del Consiglio camerale e con le direttive impartite dal Segretario generale in materia di gestione e organizzazione del personale finalizzate al contenimento degli oneri, finalità più che mai precipua in un quadro strategico e contesto normativo contingente in evoluzione, nonché tutti gli atti di indirizzo operativi diramati dall'Ente camerale alle Aziende Speciali nonché con riferimento all'atto di progetto di fusione per incorporazione del 2018 delle aziende speciali della Camera di commercio di Bari. Le Aziende Speciali sono tenute a redigere l'allegato "G" unitamente agli schemi di bilancio per la verifica di cui all'art. 65, 2° comma, del DPR n. 254/2005, che dispone: *"le aziende speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali."*

Si ravvisa imprescindibile per le Aziende Speciali di assolvere al rispetto dell'art. 65, 2° comma, del DPR. n. 254/2005, promuovendo l'innalzamento dell'incidenza delle risorse proprie e nel contempo di impostare la gestione in base al contenimento sistematico dei costi.

Inoltre, si richiama, altresì, l'attenzione sulle prescrizioni di cui all'art. 1, 557° comma, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto che i divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, applicandosi, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni

locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello e' stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della citata disposizione.

Ammortamenti e accantonamenti

Sono stati previsti ammortamenti e accantonamenti per complessivi € 5.076.477,79. Si rinvia alla relazione illustrativa (pag. 33 e ss.) per le indicazioni analitiche delle singole voci.

La gestione finanziaria

La gestione finanziaria vede tra i proventi figurare un importo di € 64.992,17 per interessi sui prestiti concessi al personale ed interessi di mora/rateizzazione maturati dalla riscossione coattiva del diritto annuale attraverso i ruoli esattoriali.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il Piano degli Investimenti illustra le acquisizioni, da parte dell'Ente Camerale, delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie necessarie per integrare le dotazioni dei beni strumentali all'attività dell'Ente, per la conservazione del patrimonio immobiliare di proprietà e per l'attuazione dei vari interventi strategici promozionali di natura infrastrutturale.

Per il 2023 le risorse previste nel piano degli investimenti ammontano a complessivi € 3.136.000,00.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il preventivo in esame destina alle immobilizzazioni materiali l'importo di €

2.611.000,00, riservato principalmente alla manutenzione e agli interventi di natura straordinaria afferenti gli immobili di proprietà dell'Ente, come risulta nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche relativo al periodo 2023-2025, nonché, in misura minore, all'acquisto di attrezzature informatiche e di macchine ed attrezzature varie.

* * *

Il Collegio non può esimersi dal richiamare l'attenzione sulla necessità di un costante e puntuale monitoraggio dei proventi e degli oneri, al fine di prevenire ogni potenziale squilibrio di bilancio in un'ottica di oculata gestione, nonché al puntuale rispetto della circolare annuale del MEF avente per oggetto *“Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2023”*, circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Inoltre, invita gli Organi di direzione dell'Ente di attenersi alle raccomandazioni contenute nella circolare MISE n. prot.117490 del 26.06.2014 in particolar modo riferita alla disposizione di legge, che dispone la riduzione del diritto annuale. In particolare, sono richiamate le indicazioni dell'Amministrazione vigilante in ordine all'opportunità di assicurare, a cura delle Camere di Commercio, *“una gestione accorta e prudente delle spese e ad una responsabile valutazione in merito alla sostenibilità delle stesse. Pur garantendo la continuità delle attività ed iniziative in corso, sarebbe infatti opportuno evitare in questa fase di disporre nuove spese ed assumere nuove iniziative non necessarie e urgenti o prioritarie per il sostegno del tessuto economico provinciale, ove le stesse possano incidere sugli esercizi finanziari successivi ed in seguito risultare eccessive rispetto a tali disponibilità finanziarie ridotte ovvero in contrasto con il futuro prefigurato assetto del sistema camerale e non facilmente reversibili senza rilevanti costi amministrativi e finanziari. In coerenza con quanto sopra rappresentato si richiama inoltre la necessità, già a legislazione vigente, di utilizzare tutte le soluzioni previste dalla legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs n. 23 del 2010, per una riduzione dei costi strutturali che consenta di riaprire spazi*

per una adeguata attività promozionale” e di tenere conto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 219/2016.

Inoltre, il Collegio invita l'ente, nella predisposizione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20 del T.U. n. 175/2016 e s.m.i., ad attenzionare le situazioni delle partecipazioni in cui oltre alla scarsa aderenza al perseguimento delle finalità istituzionali, rimodulate alla luce della recente riforma di cui al D.lgs n. 219/2016, siano riscontrabili le condizioni anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della sussistenza nella gestione esternalizzata, svolta per l'appunto attraverso la partecipazione nel soggetto privato, della compatibilità e del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e a tenere in debita considerazione le eventuali osservazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

In materia di società a partecipazione pubblica il Collegio rinvia, altresì, espressamente alla recente circolare del MEF n. 42 del 7 dicembre 2022, in ordine al rispetto del *“principio del c.d. divieto del soccorso finanziario”*. Infatti, si richiama l'attenzione sulle indicazioni contenute nella citata circolare che afferma: *“la disposizione di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d'ora in poi TUSPP), prevede che “Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.*

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma". Il richiamato dettato di cui all'articolo 14, comma 5, del TUSPP, sancisce la regola generale del cd. "divieto di soccorso finanziario" ed esplicita un principio generale nell'ambito della gestione delle società a partecipazione pubblica finalizzato alla sana gestione ed alla tutela delle risorse pubbliche, assumendo i connotati di parametro generale di razionalità economica direttamente discendente dal canone costituzionale del buon andamento (art. 97 Cost.) cui la pubblica amministrazione deve ispirare la propria azione, anche quando per il perseguimento dei propri fini si avvalga di soggetti societari o di gestioni esterne.

Più precisamente, la ratio dell'articolo 14, comma 5, del TUSPP, così come interpretato dalla magistratura contabile sin dalla formulazione originaria di cui all'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010, si rinviene - nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, ma anche nel rispetto della concorrenzialità del mercato - nella necessità dell'abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di organismi che versano in condizione di irrimediabile

dissesto, sancendo il “divieto del soccorso finanziario”, ossia il divieto di erogazione da parte di una pubblica amministrazione socia di elargizioni finanziarie, anche a “fondo perduto”, dirette a ripianare gli squilibri della società partecipata. In primo luogo, come già detto, l’articolo 14, comma 5, stabilisce il divieto, per le amministrazioni interessate, di effettuare a favore delle società partecipate, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, le seguenti operazioni:

- sottoscrivere aumenti di capitale;*
- effettuare trasferimenti straordinari;*
- concedere aperture di credito;*
- rilasciare garanzie.*

E’ preclusa, dunque, ogni forma di assistenza finanziaria, sia mediante apporto di capitale di rischio (sottoscrizione di aumenti di capitali o effettuazione di trasferimenti straordinari a fondo perduto), sia mediante concessione di capitale di credito (nell’espressione “aperture di credito” dovendo intendersi compresa qualunque tipologia negoziale e/o finanziaria con cui l’erogazione potrebbe astrattamente avvenire), quand’anche in forma indiretta (ovverosia mediante il rilascio di garanzie).

Dal tenore della norma, appare evincersi che le operazioni interessate dal suddetto divieto sono rappresentate da tutti gli interventi finanziari di capitalizzazione o di ricapitalizzazione, intesi, rispettivamente, come interventi mirati all’incremento della dotazione di risorse proprie o di ricostituzione del patrimonio della società, a seguito di fatti che ne hanno comportato la diminuzione.

Il Collegio pertanto, esprime, con le osservazioni di cui innanzi, **parere favorevole** sull’attendibilità dei proventi, degli oneri e degli investimenti indicati nel preventivo 2023.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Giuseppe Mongelli – Presidente	FIRMATO
dott. Luigi Lorusso - Componente	FIRMATO
dott.ssa Marina Amato – Componente	FIRMATO